



**COMUNE DI AVIO**  
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO**  
**DI IGIENE AMBIENTALE**  
**E**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI**

DICEMBRE 2017

*Testo approvato con deliberazione consiliare n. 62 dd. 27.12.2017*

## Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali .....	6
Art. 5 - Divieti ed obblighi generali .....	7
Art. 6 - Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte .....	8
Art. 7 - Raccolte svolte da associazioni con finalità benefiche .....	8
Art. 8 - Ordinanze comunali e ordinanze contingibili e urgenti .....	8
 CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	9
Art. 9 - Criteri organizzativi e gestionali .....	9
Art. 10 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.....	10
Art. 11 - Servizio di raccolta “porta a porta” .....	11
Art. 12 - Gestione della frazione “verde” .....	12
Art. 13 - Gestione della frazione “organico” .....	13
Art. 14 - Auto-trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico) .....	13
Art. 15 - Gestione della frazione “carta”.....	14
Art. 16 - Gestione della frazione “multimateriale” .....	15
Art. 17 - Gestione della frazione “vetro” .....	16
Art. 18 - Gestione della frazione “residuo”.....	16
Art. 19 - Gestione dei rifiuti ingombranti .....	17
Art. 20 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).....	17
Art. 21 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.....	17
Art. 22 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.....	18
Art. 23 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie.....	18
Art. 24 - Raccolta differenziata in occasione di manifestazioni ed eventi.....	18
Art. 25 - Raccolta differenziata all’interno delle utenze non domestiche.....	19
Art. 26 - Altre raccolte differenziate .....	19
Art. 27 - Centro di raccolta (CR) .....	19
Art. 28 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato .....	21
Art. 29 - Spazzamento.....	21
Art. 30 - Spazzamento delle foglie.....	22
Art. 31 - Cestini stradali .....	22
Art. 32 - Raccolta rifiuti abbandonati .....	22
Art. 33 - Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico .....	23
Art. 34 - Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati .....	23
Art. 35 - Campagne di sensibilizzazione, controllo e informazione.....	23
 CAPO III - GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI.....	24
Art. 36 - Modalità di gestione .....	24

CAPO IV - DISPOSIZIONI DI IGIENE AMBIENTALE.....	24
Art. 37 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.....	24
Art. 38 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici .....	24
Art. 39 – Conduzione di animali .....	25
Art. 40 – Cantieri edili .....	25
Art. 41 – Attività di volantinaggio .....	25
Art. 42 – Sgombero della neve.....	25
Art. 43 – Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità .....	26
 CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI.....	 26
Art. 44 - Organi di vigilanza e controllo .....	26
Art. 45 - Sanzioni .....	26
 CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI .....	 27
Art. 46 - Contratto integrativo.....	27
Art. 47 - Efficacia.....	27

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e l'igiene ambientale sul territorio del comune di Avio.
2. Il Regolamento è redatto nel rispetto della normativa provinciale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
3. Per l'applicazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani, si rinvia all'apposito regolamento.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
  - a) "utente": chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
  - b) "utenze domestiche": quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
  - c) "utenze non domestiche": quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera b);
  - d) "gestore": soggetto incaricato dal Comune di Avio (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
  - e) "produttore": l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
  - f) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - g) "raccolta differenziata": le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
  - h) "raccolta domiciliare": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario, anche detta "porta a porta";
  - i) "raccolta di prossimità": isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il Gestore ed il Comune hanno verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;
  - j) "raccolta su chiamata": la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
  - k) "raccolta": le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
  - l) "spazzamento": le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade e aree

- pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
- m) “conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
  - n) “centro di raccolta” (di seguito CR): area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
  - o) “trasporto”: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
  - p) “smaltimento finale”: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
  - q) “imballaggio”: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  - r) “imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
  - s) “imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - t) “imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
  - u) “materiali riciclabili”: tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata;
  - v) “residuo”: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile;
  - w) “area montana”: comprende le utenze collocate sul monte Baldo (Cola, Valdomenegal, Dossio, ecc.).

### **Art. 3 - Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm. ed int.

**Art. 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali**

1. Il Comune determina, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (e successive modifiche e integrazioni), l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto legislativo. In attesa della definizione, da parte dei Ministeri competenti e come disposto dalla sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II-bis, dei criteri di assimilazione secondo quanto previsto dall'articolo 195 comma 2) lettera e) del citato decreto legislativo, restano confermate le modalità di assimilazione di cui al comma successivo.

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare dei rifiuti derivanti da attività agro-industriali, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, 1-41/Leg, recante "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti":

- a) ai fini qualitativi, l'assimilazione è definita con deliberazione della Giunta provinciale n. 2741 del 14 dicembre 2012;
- b) ai fini quantitativi si richiama la deliberazione della Comunità della Vallagarina (soggetto Gestore) n. 164 del 30 maggio 2013, avente ad oggetto "Approvazione nuovi limiti

quantitativi per il conferimento al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani”.

3. I rifiuti speciali rientranti tra quelli assimilati secondo le modalità di cui al comma precedente, sono oggetto di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento alla stessa stregua dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

## **Art. 5 - Divieti ed obblighi generali**

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali adottate in materia, anche di concerto con il soggetto Gestore. In particolare i produttori di rifiuti urbani conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti, è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all’interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non separata all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
- d) l’esposizione di contenitori o eventuali sacchi contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e) l’esposizione di contenitori o eventuali sacchi su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, per oltre ventiquattro ore;
- f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- g) l’intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) l’imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi, gomme da masticare e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- j) lo spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti collocati su suolo pubblico;
- k) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
- l) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- m) il conferimento di rifiuti di carta e organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Comune o dal Gestore.

I trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00. I trasgressori sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo

smaltimento dei rifiuti.

3. Non è considerato abbandono:

- a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare (“porta a porta”) nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento o secondo le ordinanze comunali adottate in materia;
- b) il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
- c) il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico o di comunità) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienico-sanitario o danno all’ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

#### **Art. 6 - Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte**

1. Il Comune incentiva percorsi di riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte.
2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un’adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate.
3. Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi come, ad esempio, per la pratica del compostaggio domestico.

#### **Art. 7 - Raccolte svolte da associazioni con finalità benefiche**

1. Iniziative di raccolta differenziata possono essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli e con autonomia gestionale, da associazioni di volontariato, parrocchie e associazioni ambientaliste.
2. Tali raccolte possono essere avviate solo subordinatamente all’autorizzazione da parte del Comune e in accordo col Gestore, nel rispetto delle norme di legge e di assunzione di responsabilità da parte delle associazioni titolari dell’iniziativa.
3. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare al Comune la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. Tali dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

#### **Art. 8 - Ordinanze comunali e ordinanze contingibili e urgenti**

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il Gestore.
2. Le responsabilità igienico-ambientali in merito alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati rimangono in capo al Comune, ma qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell’ambiente, il Sindaco, anche di



concerto con il Gestore, può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

## **CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

### **Art. 9 - Criteri organizzativi e gestionali**

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:
  - a) gestione dei rifiuti urbani;
  - b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
  - c) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;
  - d) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
  - e) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
  - f) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune.

Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

3. Il Gestore d'intesa con il Comune può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, ed alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare possono essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nell'area montana o stabilite diverse frequenze di raccolta, possono inoltre essere attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze.
4. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare del gruppo degli eco-volontari.
5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto "residuo" assume un ruolo marginale.
6. Il Gestore, in accordo con il Comune, attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
  - a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";

- b) raccolta “di prossimità” per le utenze dell’area montana che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”;
- c) raccolta “di prossimità” per alcune tipologie di rifiuti quali vetro, indumenti, pile e farmaci;
- d) raccolta su chiamata, fissando l’appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
- e) conferimento da parte dell’utente presso il Centro di raccolta (CR).

7. Il Comune, in accordo con il Gestore, definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani da attivare sul territorio comunale.

#### **Art. 10 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l’intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune sentito il Gestore.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale ammassa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.

4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 5 del presente regolamento e secondo le ordinanze comunali adottate in materia.

5. È vietata l’immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:

- a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per il rifiuto “residuo”;
- e) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- f) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
- g) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, ecc.) possono essere collocati nel Centro di raccolta (CR) di cui al successivo articolo 27 o su spazi pubblici ivi dedicati per la raccolta “di prossimità” e, ove possibile, all’interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l’installazione dei medesimi:

- a) consentono l’installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- b) collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- c) rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 200,00.

#### **Art. 11 - Servizio di raccolta “porta a porta”**

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti posti in contenitori e/o eventuali sacchi specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Comune in accordo con il Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e/o eventuali sacchi in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte dell'utente, del proprietario dell'edificio, dell'amministratore del condominio, del titolare o del legale rappresentante della ditta.

2. Il Gestore, in accordo con il Comune, ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri contenitori rigidi o eventuali sacchi a perdere in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità, del decoro ambientale o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e resi noti, i contenitori di cui sopra chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi.

3. È vietato utilizzare contenitori o eventuali sacchi a perdere diversi da quelli assegnati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.

4. I titolari delle utenze espongono direttamente i contenitori su strada nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite dal Comune in accordo col Gestore. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari di cui sopra e per un periodo di tempo superiore a quello di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettera e).

5. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc.). L'amministratore condominiale, il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti.

6. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio, del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, è il Comune assieme al Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle, indicare l'esatta ubicazione dei contenitori e i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.

7. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite e manutentate dal condominio e/o ditta. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: “I cassonetti presenti all’interno di questa area sono ad uso esclusivo del civico n. \_\_\_ di via o piazza \_\_\_\_\_”.

8. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti, di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all’accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Comune. In tale caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Comune. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l’applicazione di una riduzione tariffaria, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

9. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito dal Comune un kit di contenitori e/o eventuali sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l’attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

10. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.

11. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori concessi in comodato d’uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l’igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.

12. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani il servizio può essere attuato a pagamento su chiamata, con richiesta al numero telefonico portato a conoscenza dell’utente.

13. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato di norma il servizio di raccolta. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.

14. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **Art. 12 - Gestione della frazione “verde”**

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14, è effettuata con la seguente modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore al CR secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con il Comune.

2. È vietato conferire lo scarto verde all’interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto “residuo” o l’abbandono del materiale all’esterno degli stessi.

3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **Art. 13 - Gestione della frazione “organico”**

1. La frazione umida dei rifiuti urbani è costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani.

2. I rifiuti denominati “organico” sono conferiti dalle utenze in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente dal Comune, da porre all’interno di mastelli (di norma di colore marrone), distribuiti in comodato gratuito dal Comune. In alternativa ai sacchetti distribuiti dal Comune gli utenti possono utilizzare altri sacchetti purché compostabili (non ammessi se sono solo biodegradabili). I mastelli sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente reso noto alle utenze. Le utenze non domestiche, nonché i condomini, possono avere in dotazione contenitori carrellati (di norma da 120 litri) a seconda delle esigenze.

3. Per agevolare la separazione dello scarto umido, contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori e consentire l’autonoma riduzione del volume per evaporazione acqua, i sacchetti sopra indicati possono essere collocati in un mastellino da sotto-lavello aperto e traforato che è assegnato in comodato d’uso dal Comune a tutte le utenze domestiche.

4. La raccolta della frazione “organico” dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema “porta a porta” (di norma con frequenza non inferiore a due volte la settimana) fatto salvo per l’area montana ove la raccolta viene effettuata a livello di prossimità.

5. La raccolta della frazione “organico” dei rifiuti urbani è effettuata presso le isole ecologiche dell’area montana (di norma con frequenza settimanale dal mese di maggio al mese di ottobre).

6. In caso di festività infrasettimanali di norma la raccolta non è effettuata. È comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato.

7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

8. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri dedicati esclusivamente ad utenze domestiche è effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre il lavaggio e l’eventuale sanificazione degli altri contenitori spetta alle utenze stesse.

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **Art. 14 - Auto-trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)**

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto e utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.

Il terreno condotto deve essere idoneo al nucleo familiare e la relativa superficie deve essere dichiarata mediante autocertificazione nel modulo di adesione.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di odori molesti o nocivi.

4. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:

- a) una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- b) un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c) un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. L'utente che svolge il compostaggio domestico può mantenere il mastello per la raccolta della frazione "organico" ma utilizzarlo solo per il conferimento di materiali organici difficilmente compostabili (ossa, lische di pesce, ecc.).

7. L'uso improprio o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste dal presente articolo comporta l'automatica e immediata esclusione dalla riduzione tariffaria per un anno intero, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 15 - Gestione della frazione "carta"**

1. La frazione carta dei rifiuti urbani è costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in carta e cartone.

2. I rifiuti denominati "carta" sono conferiti dalle utenze in appositi contenitori (di norma di colore grigio con coperchio giallo da 45 litri), distribuiti in comodato gratuito dal Comune. I contenitori sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente reso noto alle utenze. Le utenze non domestiche, nonché i condomini, possono avere in dotazione contenitori carrellati (di norma da 120, 360 o 1100 litri) a seconda delle esigenze.

3. Nel caso di conferimento di carta e/o cartoni di quantità e/o dimensioni non compatibili con il contenitore assegnato, le utenze provvedono a collocarli in prossimità del contenitore o in alternativa alla consegna presso il Centro di raccolta (CR). Non è ammesso il deposito di carta e cartoni in assenza del contenitore di riferimento. Il cartone è depositato piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

4. È vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal

cartone.

5. La raccolta della frazione “carta” dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema “porta a porta” (di norma con frequenza settimanale) fatto salvo per l’area montana ove la raccolta viene effettuata a livello di prossimità.

6. La raccolta della frazione “carta” dei rifiuti urbani è effettuata presso le isole ecologiche dell’area montana (di norma con frequenza settimanale dal mese di maggio al mese di ottobre).

7. In alternativa la raccolta può essere effettuata presso il Centro di raccolta (CR) negli orari di apertura dello stesso.

8. In caso di festività infrasettimanali di norma la raccolta non è effettuata. È comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato.

9. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 16 - Gestione della frazione “multimateriale”**

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica e alluminio, in materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri “usa e getta” in plastica. Tali rifiuti sono da considerarsi rifiuto “residuo” nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili.

2. I rifiuti denominati “multimateriale” sono conferiti dalle utenze in appositi contenitori (di norma di colore grigio con coperchio blu da 45 litri), distribuiti in comodato gratuito dal Comune. I contenitori sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente reso noto alle utenze. Le utenze non domestiche, nonché i condomini, possono avere in dotazione contenitori carrellati (di norma da 120, 360 o 1100 litri) a seconda delle esigenze.

3. È vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio. Gli stessi vanno conferiti al Centro di raccolta (CR) rispettivamente nei container “plastiche dure” e “metalli”.

4. La raccolta della frazione “multimateriale” dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema “porta a porta” (di norma con frequenza settimanale) fatto salvo per l’area montana ove la raccolta viene effettuata a livello di prossimità.

5. La raccolta della frazione “multimateriale” dei rifiuti urbani è effettuata presso le isole ecologiche dell’area montana (di norma con frequenza settimanale dal mese di maggio al mese di ottobre).

6. In alternativa la raccolta può essere effettuata presso il Centro di raccolta (CR) negli orari di apertura dello stesso.

7. In caso di festività infrasettimanali di norma la raccolta non è effettuata. È comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato.

8. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

9. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 17 - Gestione della frazione “vetro”**

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere.

2. La raccolta è effettuata con il sistema stradale nelle apposite campane collocate su tutto il territorio comunale e/o mediante l'utilizzo da parte delle utenze di eventuali appositi contenitori o in alternativa presso il Centro di raccolta (CR) nell'orario di apertura dello stesso.

3. È vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, cristallo, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.

4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 18 - Gestione della frazione “residuo”**

1. La frazione “residuo” è costituita solo ed esclusivamente dai rifiuti urbani che non è possibile riciclare.

2. I rifiuti denominati “residuo” sono conferiti dalle utenze in appositi contenitori (di norma di colore verde da 120 litri), distribuiti in comodato gratuito dal Comune. I contenitori sono esposti nel punto indicato dal Comune in accordo col Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente reso noto alle utenze. Le utenze non domestiche, nonché i condomini, possono avere in dotazione appositi contenitori (di norma da 45 litri per utenze speciali di piccola metratura con bassa produzione di rifiuto e limitato spazio per il deposito del cassonetto carrellato) oppure contenitori carrellati (di norma da 240, 360, 760 o 1100 litri) a seconda delle esigenze.

5. La raccolta dei rifiuti denominati “residuo” è effettuata con il sistema “porta a porta” (di norma con frequenza quindicennale) fatto salvo per l'area montana ove la raccolta viene effettuata a livello di prossimità.

6. La raccolta dei rifiuti denominati “residuo” è effettuata presso le isole ecologiche dell'area montana (di norma con frequenza quindicennale dal mese di maggio al mese di ottobre).

5. In caso di festività infrasettimanali di norma la raccolta non è effettuata. È comunque garantito il servizio, che può essere anticipato o posticipato.

6. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.



## **Art. 19 - Gestione dei rifiuti ingombranti**

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
  - a) direttamente al Centro di raccolta (CR);
  - b) chiedendo il ritiro su appuntamento.
3. La consegna presso il Centro di raccolta (CR) è gratuita per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste dal Gestore ai sensi del regolamento del centro di raccolta.
4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune, in accordo con il Gestore, esclusivamente per le utenze domestiche.
5. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione e in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

## **Art. 20 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito RAEE.
2. I RAEE che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
  - a) direttamente al Centro di raccolta (CR);
  - b) chiedendo il ritiro su appuntamento (solo se di grandi dimensioni);
  - c) al rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

## **Art. 21 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani**

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso il CR. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
  - a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono

posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone (es. università, punti informazione, ecc.);

- b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso il CR;
- c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso il CR ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente rese note.

3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 22 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale**

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati "T" e o "F" e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti domestici presso il CR, secondo le modalità rese note dal Gestore e condivise con il Comune.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

#### **Art. 23 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie**

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, possono essere conferiti presso il CR in modeste quantità o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 24 - Raccolta differenziata in occasione di manifestazioni ed eventi**

1. Gli organizzatori, promotori e/o gestori di manifestazioni ed eventi di qualunque natura (sportivi, culturali, sociali, religiosi, ecc.) devono provvedere alla separazione dei rifiuti prodotti, utilizzando gli appositi contenitori forniti loro dal Gestore attraverso la richiesta al Comune, oltreché mantenere la costante pulizia dei luoghi utilizzati.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro tre ore dal termine della manifestazione, salvo deroghe.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

#### **Art. 25 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche**

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, è buona norma che siano previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata e adeguata informativa.
3. E' buona norma che i gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovano la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendano disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).

#### **Art. 26 - Altre raccolte differenziate**

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi del CR, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

#### **Art. 27 - Centro di raccolta (CR)**

1. Il Centro di raccolta (CR) è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area, recintata e custodita, attrezzata al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Il CR di Avio è di carattere comunale ed è aperto alle utenze dei residenti nel territorio amministrativo di Avio che vi possono accedere gratuitamente, previo attestazione della propria identità anche attraverso modalità elettroniche.
3. Anche le utenze non domestiche che hanno sede legale o unità operativa nel comune di Avio possono conferire al CR comunale rifiuti assimilati agli urbani purché presentino la Scheda rifiuti conferiti e rispettino le volumetrie giornaliere.
4. Le modalità di conferimento, le tipologie e i limiti quantitativi di rifiuto ammessi, nonché gli obblighi da parte dei conferenti (utenze domestiche e non domestiche) e del gestore, secondo i termini di legge, sono regolate dal "Disciplinare per la gestione dei Centri di Raccolta Materiali" della Comunità della Vallagarina.

5. Al CR comunale di Avio posso essere conferite, salvo diversamente specificato, almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

- a) verde e ramaglie: sfalci, residui di potature, ecc.;
- b) ingombranti: mobilio, materassi, reti, divani, poltrone, ecc.;
- c) rifiuti urbani pericolosi (RUP): olio, batterie, bombolette, vernici, detergenti, solventi, toner, neon;
- d) fitofarmaci, farmaci, filtri, infiammabili, ecc.;
- e) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): frigoriferi, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, cellulari, ecc.;
- f) lampade alogene a scarica e tubi catodici;
- g) componenti elettronici;
- h) plastiche dure: giocattoli, arredi, contenitori, attrezzature da giardino, accessori per la casa, ecc.;
- i) abiti usati e tessili: indumenti, tende, biancheria, coperte, cappelli, scarpe appaiate in buono stato, pellame, cuoio, cinture, borse, zaini, ecc.;
- j) carta e cartoni;
- k) multimateriale leggero: bottiglie per acqua e bibite, piatti e bicchieri in plastica, contenitori per alimenti in plastica, imballaggi in plastica o polistirolo, imballaggi in acciaio o alluminio, cassette della frutta in plastica, tetrapack, barattolame, lattine, stagnola, ecc.;
- l) vetro: bottiglie, barattoli, lastre;
- m) materiali ferrosi;
- n) materiali legnosi;
- o) inerti: calcinacci in piccole quantità;
- p) pneumatici.

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.

6. Al CR comunale non può essere conferito il rifiuto “residuo”.

7. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del CR comunale sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.

8. Gli utenti possono accedere al CR comunale solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.

9. Il CR comunale è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito e in ordine. Lo stesso personale ha facoltà di respingere chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti o in difformità alle norme del presente regolamento.

10. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto, seguendo le indicazioni dei responsabili della struttura e le segnaletiche presenti.

11. Il deposito dei materiali differenziati all'interno degli appositi contenitori avviene a cura dell'utente. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.

12. L'utente verrà ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente articolo e per le quali il CR non sia attrezzato alla ricezione.

13. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del CR è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti. In particolare il personale è tenuto a:

- a) aprire e chiudere la piattaforma negli orari prestabiliti;
- b) essere costantemente presente durante l'apertura;
- c) fornire ai cittadini e ai soggetti che accedono tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- d) curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
- e) assicurare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle ditte autorizzate;
- f) verificare la capienza residua dei contenitori e richiedere al Gestore, se del caso, lo svuotamento anticipato;
- g) verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture.

14. È vietato depositare all'esterno del CR qualsiasi tipo di rifiuto.

15. Chi viola le disposizioni del comma precedente, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

#### **Art. 28 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato**

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi tra il Consorzio nazionale imballaggi e l'Associazione nazionale comuni italiani).

#### **Art. 29 - Spazzamento**

1. Il servizio di spazzamento è effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Comune o in accordo col Gestore, secondo le effettive necessità, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.

2. All'interno delle zone indicate nel comma precedente, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili:

- a) i tratti urbani delle strade comunali;
- b) le piazze;

- c) i marciapiedi;
- d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico;
- e) aree che ospitano particolari feste e manifestazioni pubbliche.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare la loro ostruzione con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

### **Art. 30 - Spazzamento delle foglie**

1. Lo spazzamento delle foglie è eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dal Comune o in accordo col Gestore.

3. Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

4. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti è eseguita dal proprietario delle piante. È responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.

### **Art. 31 - Cestini stradali**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali, anche della tipologia "raccolta differenziata", per la raccolta dei rifiuti.

2. I cestini stradali sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio del Comune.

3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti. Chi viola le disposizioni del presente comma, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **Art. 32 - Raccolta rifiuti abbandonati**

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti di norma dal Comune, in alternativa dal Gestore a seguito specifica richiesta. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera e adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.

2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

#### **Art. 33 - Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico**

1. Il Comune durante le normali attività di spazzamento stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente o non vi sia il sospetto di avvelenamento, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
2. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti appartenenti alla fauna selvatica è comunicato al Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento o in alternativa alla Sezione locale dei cacciatori.
3. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento, alternativamente presso ditta specializzata o mediante seppellimento in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

#### **Art. 34 - Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati**

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comune.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 35 - Campagne di sensibilizzazione, controllo e informazione**

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Il Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

## **CAPO III - GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **Art. 36 - Modalità di gestione**

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e provinciale.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI DI IGIENE AMBIENTALE**

### **Art. 37 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue**

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non ad uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, gli occupanti degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, ed all'asportazione della neve durante il periodo invernale, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

### **Art. 38 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito gestore del servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc.) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.



### **Art. 39 – Conduzione di animali**

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o ad uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. In tal senso vengono applicate le disposizioni previste dal Regolamento comunale per la detenzione e conduzione degli animali.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire la sicurezza dei cittadini ed in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

### **Art. 40 – Cantieri edili**

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 180,00.

### **Art. 41 – Attività di volantinaggio**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli e l'affissione in spazi non autorizzati, salvo autorizzazione comunale;
  - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

### **Art. 42 – Sgombero della neve**

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicata dall'apposita segnaletica stradale.
2. Durante e dopo le nevicate i residenti e proprietari degli immobili non devono invadere la carreggiata con la neve rimossa in maniera tale da creare ulteriori ostacoli al transito, nonchè

ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

#### **Art. 43 – Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità**

1. Chiunque previamente autorizzato colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

### **CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 44 - Organi di vigilanza e controllo**

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia locale. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

2. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente allo Sportello ambiente del Gestore o in alternativa allo Sportello ambiente del Comune.

#### **Art. 45 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal Decreto legislativo n. 152 del 2006, da altre normative di settore e dal vigente Regolamento comunale di polizia urbana, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 46 - Contratto integrativo**

1. Il Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

### **Art. 47 - Efficacia**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 aprile 2018.
2. Dalla data di cui al comma 1. sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, incompatibili ovvero contrastanti con il presente regolamento.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 27.12.2017 CON DELIBERAZIONE N. 62.

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
f.to Livia Pedrinolla

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Laura Brunelli

---

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE A TERMINI DELL'ART. 100 DEL TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI CONTENUTE NEL D.P.G.R. 27.02.1995 N. 4/L. E NELLA L.R. 23.10.1998 N. 10, PER N. 10 GIORNI CONSECUTIVI DAL 28.12.2017 AL 07.01.2018 SENZA OPPOSIZIONI.

Addì 08.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Laura Brunelli

---